# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1934)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MELOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1986

## Nuove norme per l'ammissione ai corsi di abilitazione alle funzioni direttive istituiti presso le scuole professionali per infermieri

ONOREVOLI SENATORI. — Da più parti si è manifestata la necessità di dare sempre maggiore qualificazione professionale agli operatori sanitari che collaborano con i medici nell'assistenza ospedaliera.

Si può anzi sostenere che la formazione di un ruolo sanitario para-medico fortemente professionalizzato potrebbe dare soluzione ad alcuni problemi più gravi che assillano gli ospedali, migliorando sostanzialmente la situazione dei malati attraverso una più adeguata organizzazione degli ospedali stessi.

In questa situazione è di particolare importanza il problema del personale infermieristico che svolge mansioni direttive. Tale personale sarà peraltro comunque chiamato, per la inevitabile evoluzione tecnologica, a compiti diversi e di maggior responsabilità nell'ospedale del futuro.

Anche nella passata legislatura vi furono iniziative legislative tendenti al riordino delle scuole professionali per infermieri e per tecnici sanitari, che però non hanno potuto concludere l'*iter* parlamentare. La presente proposta di legge tende ad elevare i requisiti richiesti per poter accedere all'abilitazione alle funzioni direttive nel settore infermieristico; si prevede infatti di modificare la normativa vigente, costituita tuttora dal regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, poi trasfuso nel testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Le disposizioni in materia di scuole professionali per infermiere sono state infatti tacitamente modificate con la legge 25 febbraio 1971, n. 124, con la legge 15 novembre 1973, n. 795, e con il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867, solo per quanto riguarda il corso per il conseguimento del diploma di Stato di infermiere professionale e non per il corso per l'abilitazione alle funzioni direttive.

Per il conseguimento del certificato di abilitazione alle funzioni direttive, che porta poi

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

alle funzioni di caposala, si richiede il diploma di scuola media superiore e lo svolgimento effettivo e documentato di un periodo di almeno cinque anni di attività di infermiere. Su tale ultimo requisito si ritiene in particolare di richiamare l'attenzione, perchè, indipendentemente dai requisiti culturali, in questo settore è fondamentale il possesso di una congrua esperienza per poter poi efficacemente svolgere mansioni direttive ed organizattive.

In attesa di un auspicato, ma difficile, riordino generale della materia, la presente proposta, venendo anche incontro a precise richieste della categoria che responsabilmente rivendica anche una migliore qualificazione, tende a dare un avvio di soluzione al problema per quanto riguarda i caposala.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. Ai corsi di abilitazione alle funzioni direttive istituiti presso le scuole professionali per infermieri possono essere ammessi soltanto coloro i quali siano in possesso di un diploma di scuola media superiore ed abbiano svolto, alla data della scadenza per la domanda di ammissione, attività di infermiere professionale, debitamente documentata, per un periodo di almeno cinque anni.

### Art. 2.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 hanno effetto a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge.